



SENT. 242/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela **ACANFORA** Presidente

Ida **CONTINO** Consigliere relatore

Lucia **d'AMBROSIO** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere

Ilaria Annamaria **CHESTA** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sugli appelli, in materia di responsabilità, iscritti al **n. 61658** del registro di segreteria, proposti da:

1) SCRETI LUCA (c. f. SCRLCU69D021I19U) nato a San Pietro Vernotico (BR) il 2.04.1969, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Chirico - indirizzo di posta elettronica certificata: chirico.mario@coabrindisi.legalmail.it.-

(Appellante Principale)

contro:

- **PROCURA REGIONALE** presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, in persona del Procuratore Regionale *pro tempore*;
- **PROCURA GENERALE**, in persona del Procuratore Generale

	2	SENT. 242/2025
	<i>pro tempore</i>	
	e nei confronti di :	
	- Fallimento NUBILE s.r.l. in liquidazione, come in seguito	
	generalizzato;	
	2) Fallimento NUBILE s.r.l. in liquidazione, con sede in Brindisi alla	
	via G.B. Amici n. 3 (c.f./p.iva: 01637010743), in persona dei Curatori	
	avv. Enrica Bocco e dott. Augusto De Castro, rappresentato e difeso	
	dall'Avv. Leonardo Musa - indirizzo di posta elettronica certificata:	
	<u>musa.leonardo@coabrindisi.legalmail.it</u> -	
	(Appellante incidentale)	
	contro:	
	- PROCURA REGIONALE presso la Sezione presso la sezione	
	giurisdizionale della corte dei conti per la Puglia, in persona del	
	Procuratore Regionale <i>pro tempore</i> ;	
	- PROCURA GENERALE , in persona del Procuratore Generale	
	<i>pro tempore</i>	
	e nei confronti di	
	- CRETI Luca , come sopra generalizzato	
	avverso	
	la sentenza n. 113/2024 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale	
	della Puglia, pubblicata il 27.5.2024 e notificata il 5.6.2024.	
	Visti gli atti del giudizio.	
	Uditi , nella pubblica udienza del 1° luglio 2025, con l'assistenza del	
	segretario, dott. Luca Fruscione, omessa la relazione del magistrato	
	relatore, l'avv. Alfonso Torchia in sostituzione e per delega dell'avv.	

Mario Chirico per l'appellante Luca Screti, l'avv. Leonardo Musa per l'appellante incidentale Fallimento Nubile s.r.l. in liquidazione e il V.P.G. Giulia De Franciscis, in rappresentanza della Procura generale.

FATTO

1. Con la sentenza n. 113/2024, la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava la società Nubile s.r.l. in fallimento (nel prosieguo anche solo "Nubile" o "Società") e l'amministratore unico Luca Screti al pagamento, in solido, della somma di euro 1.160.665,20 a titolo di risarcimento per il danno in favore del comune di Brindisi. Il danno azionato dalla Procura regionale era scaturito dalla spesa che il suddetto ente locale aveva dovuto sostenere per la messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in contrada Autigno, affidata in gestione alla Nubile, a causa dell'inquinamento della falda acquifera sottostante. La Sezione assolveva da ogni addebito, invece, il sig. Marcello Caramuscio, citato in giudizio quale tecnico della società.

2. Questi i fatti contestati dalla Procura.

Con contratto Rep n. 11685 del 20/07/2012, il comune di Brindisi affidava alla Nubile S.r.l. *"il pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico RSU costituito da impianto di selezione biostabilizzazione e produzione CDR e allestimento e gestione della discarica di servizio/soccorso esistente in c.da Autigno a Brindisi"*.

Secondo la prospettazione attorea, a causa della *cattiva* gestione della discarica, affidatale dapprima in via provvisoria oggetto di proroga, dal 2010, e poi in via definitiva col predetto contratto, della durata di

quindici anni, la Nubile aveva causato l'inquinamento della falda acquifera sottostante, di proprietà del comune di Brindisi ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente). Nello specifico, secondo la prospettazione attorea, la Società aveva irregolarmente eseguito (o non eseguito affatto) le opere di tutela delle matrici ambientali, così provocando infiltrazioni di percolato nel sottosuolo che a sua volta avevano determinato un incremento della CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione) per le acque sotterranee.

Il Servizio ambiente ed ecologia della provincia di Brindisi, pertanto, in data 5.11.2014 emetteva, ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. n.152/2006, l'ordinanza n. 65089 con la quale diffidava la Nubile all'attivazione delle misure necessarie (puntualmente prescritte per contenere l'inquinamento delle acque). Anche l'Ufficio inquinamento e grandi impianti della regione Puglia, con atto n. 4361 del 6.11.2014, diffidava la Nubile:

- *alla riduzione immediata del battente idraulico del percolato, secondo quanto disposto dal punto 2.3 dell'Allegato 1 al D.L.gs. 36/03;*
- *al ripristino immediato delle opere di impermeabilizzazione risultate danneggiate;*
- *ad effettuare immediatamente e, poi, con cadenza settimanale le analisi chimiche sulle acque di falda in tutti i pozzi e per i parametri già oggetto di superamento, fino a quando i valori delle CSC fossero rientrati nei limiti previsti;*
- *a prestare le garanzie finanziarie relativamente alla gestione della*

discarica;

- a trasmettere entro 15 giorni una relazione indicante le motivazioni

che hanno comportato l'inottemperanza alla prescrizione autorizzativa.

Tuttavia, con nota prot. 13262 dell'11.3.2015, la provincia di Brindisi,

comunicava alla regione Puglia che il gestore Nubile non aveva fornito

alcuna evidenza in ordine agli interventi di cui all'ordinanza n. 65089,

sicché il competente ufficio regionale, con nota prot. 954

dell'11.3.2015, provvedeva a sospendere l'Autorizzazione Integrata

Ambientale (AIA) relativa alla gestione della discarica, per un periodo

di 30 giorni.

Nel frattempo, in data 5.5.2015, il NOE Carabinieri di Lecce, su

disposizione del GIP presso il Tribunale di Brindisi, procedeva al

sequestro preventivo della discarica.

In considerazione dell'intervenuto sequestro e della circostanza che la

Nubile era stata individuata quale principale responsabile

dell'inquinamento della falda (nota della provincia di Brindisi del

13.5.2015), la regione Puglia emetteva la determinazione dirigenziale

n.6 del 21.5.2015 con cui revocava l'autorizzazione integrata per l'uso

della discarica.

Nonostante ulteriori diffide, la Nubile persisteva nello stato di inerzia,

sicché il comune di Brindisi, da una parte, con la determinazione n. 95

del 9.11.2015, procedeva alla risoluzione del contratto per gravi

inadempimenti, e, dall'altra, realizzava i lavori necessari per far fronte

al danno ambientale, onde consentire la messa in sicurezza

d'emergenza e la bonifica della zona interessata dalla contaminazione,

ammontante a complessivi euro 1.160.665,20.

La Procura contabile, dunque, ritenendo sussistenti i presupposti per esercitare l'azione di risarcimento del danno erariale, contestando la grave colpevolezza della condotta tenuta nella vicenda citava in giudizio la Nubile s.r.l., cui imputava il 70% della spesa sostenuta dal comune di Brindisi per la messa in sicurezza della zona contaminata, pari ad euro 812.465,64; il suo rappresentante legale, Luca Screti, cui imputava il 20% della spesa, pari ad euro 231.133,04; e il direttore tecnico Marcello Caramuscio, cui imputava il 10% della spesa, pari ad euro 116.066,52.

Detti soggetti, secondo la prospettazione attorea, avrebbero causato, con colpa grave e disattendendo alle *“prescrizioni reiteratamente impartite dalle Amministrazioni comunale, provinciale e regionale e non svolgendo a regola d'arte la delicata attività di gestione dei rifiuti”* il citato danno ambientale *“al solo fine di realizzare un proprio vantaggio patrimoniale”* (si vedano le pag.ne 24 e 25 dell'atto di citazione) .

La Procura regionale, inoltre ha evidenziato che l'intera vicenda relativa alla gestione del sistema impiantistico RSU e della discarica di Autigno è stata oggetto di indagini penali da parte della Digos di Brindisi dando luogo a un primo procedimento penale, conclusosi in via definitiva, con la sentenza n. 363/2018 emessa dal GUP del Tribunale di Brindisi e con la sentenza n 701/2021 della Corte di Appello di Lecce, di condanna, tra gli altri, della Nubile e del suo amministratore unico, Luca Screti per i reati di frode e di truffa

nell'esecuzione del contratto stipulato in data 20.7.2012 con il comune di Brindisi. Altro procedimento ancora non definitosi alla data della emissione dell'atto di citazione, invece, era quello iscritto al n. 3228/2014 G.I.P. – n. 1105/14 P.M. che vedeva coinvolto il Caramuscio quale responsabile tecnico, capo dell'ufficio ambiente e direttore degli impianti di proprietà o in esercizio della Nubile.

3. Con la sentenza n. 113/2024, la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia ha disatteso tutte le questioni pregiudiziali e preliminari opposte dalla Nubile nella comparsa di costituzione, e nello specifico:

- ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione, evidenziando che il *petitum* della causa riguarda l'accertamento della responsabilità amministrativa in capo a società affidataria di un servizio pubblico, sicché il danno da questa arrecato alle finanze dell'Ente concedente, per la cattiva o inadeguata gestione, appartiene alla *potestas decidendi* del giudice contabile;

- ha rigettato l'eccezione di inammissibilità e/o improponibilità dell'azione erariale opposta in ragione delle iniziative di recupero del danno già avviate dal comune di Brindisi, oltretutto in considerazione della dichiarazione di fallimento; in proposito ha evidenziato che l'eventuale azione avviata dall'ente pubblico in altra sede si pone su un piano diverso dall'azione erariale esercitata dalla Procura contabile;

- ha respinto l'eccezione di violazione dell'art. 87 c.g.c.; ha chiarito, al riguardo, che sia nell'invito a dedurre che nel successivo atto di citazione, la pretesa riguarda le spese sostenute dal comune di Brindisi per la messa in sicurezza della discarica di Autigno, in conseguenza

dei comportamenti di *mala gestio* imputabili alla società Nubile e ai soggetti ad essa facenti capo. In ogni caso, ha puntualizzato che il riferimento alla gestione della discarica da parte della Nubile anche in epoca anteriore alla stipula del contratto del 2012, inserito nell'atto di citazione, si pone in rapporto di causa-effetto con la deduzione esposta *ante causam* dalla stessa Nubile nelle controdeduzioni all'invito a dedurre sulla mancanza del nesso eziologico.

- ha respinto l'eccezione di prescrizione, rilevando che nella fattispecie il *dies a quo* vada individuato (richiama per tutte la sent. delle Sezioni riunite n.5/QM del 2007) nelle date dei mandati di pagamento emessi dal Comune di Brindisi per i lavori di messa in sicurezza, primo dei quali nel gennaio 2018; ciò posto, poiché l'invito a dedurre, contenente la messa in mora è stato notificato in data 19.10.2022, l'azione è tempestiva.

Nel merito, i giudici di prime cure hanno accolto parzialmente la richiesta attorea. Nello specifico, dopo aver puntualizzato che l'azione erariale era scaturita esclusivamente dalla gestione dei rifiuti urbani nella discarica sita in contrada Autigno, hanno accertato l'estraneità ai fatti dell'ing. Caramuscio la cui funzione - come si evince dalla sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1595/2019, pubblicata il 9.1. 2020, da cui risulta che il direttore tecnico di tale impianto era un altro soggetto - era limitata alla gestione dello stabilimento in via per Pandi. Riguardo agli altri convenuti, odierni appellanti, il Collegio di prime cure ha condiviso pienamente la prospettazione attorea, condannandoli al pagamento in solido della somma complessiva di euro 1.160.665,20,

di cui, ai fini del riparto interno, euro 870.498,90 (pari al 75%) la Nubile e euro 290.166,30 (pari al 25%) l'amministratore Screti, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio. La Corte territoriale chiariva che dovessero rispondere in solido delle intere perdite subite dal comune di Brindisi in ragione dell'illecito arricchimento da essi conseguito omettendo di eseguire direttamente gli interventi e le opere di bonifica del terreno contaminato. In proposito i giudici evidenziavano che *"la Società ha sostenuto minori costi di cui si è avvantaggiato anche lo Screti, essendo questi soci di maggioranza (per il 51%) della società e in considerazione della natura di S.r.l. della medesima (cfr. gli artt. 2433 e 2478-bis del Codice civile, in merito alla distribuzione di utili ai soci nelle società di capitali in generale e nelle S.r.l. in particolare)"*.

4. Con atto notificato alla Procura generale e alla Procura regionale presso la Sezione Puglia in data 2.7. 2024 e depositato in segreteria il 12.7.2024, ha proposto appello principale il sig. Luca Screti, con il patrocinio dell'avv, Mario Chirico, formulando i seguenti motivi di gravame.

4.1 L'inquinamento della falda acquifera sottostante la discarica in Contrada Autigno in Brindisi era risalente agli anni 2000, come risultante dalla perizia prodotta in atti e mai confutata dalla Procura né dalla Sezione territoriale.

Nello specifico, l'appellante, al fine di escludere il nesso eziologico tra la gestione della discarica da parte della società affidataria del servizio e il danno per cui è causa, ha ripercorso in modo articolato le

considerazioni tecniche formulate nella perizia tecnica a firma del prof. Magno, (premettendo che *“Detto elaborato peritale, corredato da tutta una serie di tabelle e grafici, ha fornito una visione globale dello stato della falda a partire da tre anni prima che la ex cava della “SOMEC”, identificata dalla Regione Puglia come “discarica di bacino”, fosse autorizzata dal Prefetto di Brindisi ed esercitata allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) rivenienti dall’intero bacino della Provincia di Brindisi”*- pag.7 appello) al fine di evidenziare che la situazione di inquinamento della falda sottostante la discarica sussisteva anche in epoca precedente al 2012. Sin dal 31.8.2000, quindi 54 giorni dopo l’apertura della discarica, infatti, i risultati delle analisi evidenziavano un inquinamento del pozzo Cataleta posto a 150 mt. ad est del lotto n. 1 della discarica e lungo la via di deflusso della falda; sempre secondo quanto accertato dal consulente, nei pozzi afferenti il sistema di monitoraggio posti a valle del deflusso della falda, la contaminazione era stata sempre registrata, anche nel periodo precedente alla gestione della discarica da parte del comune di Brindisi (dal 7.7.2000 al 16.6.2008). Nel periodo successivo, dal 16.6.2008 al 16.11.2012 di gestione diretta comunale, inoltre, era stato accertato un incremento quantitativo e spaziale della contaminazione. Ciò nonostante, secondo l’assunto difensivo, nessun intervento mirato alla messa in sicurezza della falda era stato disposto. La Nubile, dunque, nel periodo di gestione, dal 16.11.2012 ad oggi, aveva ereditato un’autorizzazione AIA (d.d.n.374/2008) che non riportava alcunché in merito alla contaminazione acuta esistente e agli interventi di messa in sicurezza

da realizzare.

4.2 Tutte le deduzioni della Corte territoriale riferite alla convenzione n. 11685/2012 posta in essere tra il Comune di Brindisi e la Nubile s.r.l. sono infondate e irrilevanti poiché detta convenzione non ha mai avuto esecuzione.

Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, al fine di affermarne la responsabilità nella vicenda, ha fatto riferimento al contratto di affidamento n. 11685/2012, sebbene tale atto non abbia mai avuto esecuzione in difetto della c.d. *“restituzione agli usi legittimi”* dell'area su cui sorgeva l'impianto. L'assenza di tale autorizzazione (restituzione agli usi legittimi) avrebbe, infatti, impedito la realizzazione dell'investimento, sicché erano iniziate una serie di trattative tra il comune di Brindisi e la Nubile finalizzate alla modifica della concessione dell'impianto onde prevedere una fase di esercizio provvisorio *“ovvero un funzionamento dell'impianto CDR nello stato originario, e quindi senza il complesso di modifiche e miglioramenti contemplati dalla concessione n. 11865 e previsti dall'AIA 34/2013”* (pag. 12 dell'atto d'appello). Peraltro, sempre secondo la prospettazione difensiva, la conformazione preesistente della CDR non era nemmeno conforme ai dettami dell'AIA 562/2010, per cui la provincia di Brindisi intervenne per sostanzialmente impedire l'avvio del funzionamento dell'impianto del CDR, sicché il Sindaco del comune di Brindisi ritenne di dover emanare l'ordinanza sindacale n. 35/2013, impartendo alla Nubile l'ordine di attivare il ciclo di gestione dei rifiuti

alle condizioni fissate nel provvedimento stesso; rimarca altresì che in difetto di esecuzione del contratto n.11865/2012 non potevano trovare applicazione le disposizioni dell'AIA n.34/2013.

Ciò posto, secondo la prospettazione della difesa, la Corte dei conti avrebbe dovuto intraprendere l'azione erariale avendo come parametro di riferimento gli obblighi contenuti nell'ordinanza sindacale n. 35/2013, che ovviamente non poteva comportare modifiche contrattuali, e non invece nel contratto di concessione n. 11685/2012.

4.3 Errata decisione della condanna in solido.

Infine, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha statuito la condanna in solido della Società e di se medesimo, evidenziando che l'eventuale illecito arricchimento da parte di ciascun soggetto avrebbe dovuto essere provato agli atti e non assunto in modo teorico, quale può essere quello della partecipazione agli utili connessa alla qualità di socio.

4.4 L'appellante principale Screti ha pertanto concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto integrale della domanda attorea nei suoi confronti.

5. Con atto notificato alla Procura regionale, alla Procura generale nonché al difensore del sig. Luca Screti in data 4.9.2024, e depositato in segreteria il 2. 10.2024, ha proposto appello incidentale il Fallimento Nubile s.r.l. in liquidazione con il patrocinio dell'avv. Leonardo Musa, formulando i seguenti motivi.

5.1 Erroneo riconoscimento della giurisdizione del giudice contabile; erroneo rigetto delle eccezioni di inammissibilità,

improponibilità o di improcedibilità dell'azione oltre che di litispendenza e/o di incompetenza.

Con l'articolato motivo in esame, l'appellante ha prospettato diversi profili di censura. In primo luogo, ha ritenuto viziato il capo della sentenza in cui è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice contabile nonostante il danno patrimoniale azionato sia seguito a un asserito inadempimento contrattuale. Ha poi riproposto l'eccezione di inammissibilità dell'azione contabile ribadendo che l'Amministrazione comunale aveva già intrapreso un giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi per le medesime inadempienze contestate dalla Procura contabile; in subordine, ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c. onde evitare possibili contrasti di giudicato.

Ancora, il Fallimento Nubile s.r.l. in liquidazione ha eccepito l'incompetenza funzionale della Corte dei conti in ragione dell'art. 24 l.f.; secondo l'assunto difensivo, infatti, a seguito della dichiarazione di fallimento, la cognizione della controversia in esame sarebbe spettata al Tribunale fallimentare di Brindisi.

5.2 Erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione (in violazione degli artt. 1, comma 2, legge 14.01.1994, n. 20 e 2935 cod. civ.).

Con un secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione.

Secondo la prospettazione difensiva, nella fattispecie, l'evento dannoso coincide con l'inquinamento ambientale, per porre rimedio al quale il Comune ha dovuto realizzare le opere di messa in sicurezza. Il *dies a quo* del termine prescrizionale, dunque, in applicazione dell'art.

1, comma 2 della l. 20/1994 e dell'art. 2935 c.c., andrebbe ancorato a quella data. In ogni caso, secondo l'appellante, il comune di Brindisi, sin dal marzo 2016, era nelle condizioni di conoscere la spesa necessaria per la messa in sicurezza e la bonifica della discarica, avendo già a quella data acquisito la “relazione illustrativa” e “il calcolo sommario della spesa e del quadro economico” a firma dell'ing. OMISSIS.

5.3 Nullità della citazione per difformità degli elementi del fatto rispetto a quelli esplicitati nell'invito a dedurre (violazione dell'art. 87 c.g.c.).

L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 87 c.g.c. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte pugliese non avrebbe considerato che gli addebiti riferiti in citazione alla gestione della discarica in regime di “pre-contratto” configurano elementi essenziali del fatto e delle condotte contestate alla Nubile; conseguentemente, tali elementi avrebbero dovuto essere evidenziati, in maniera esplicita e chiara, anche nell'invito a dedurre.

5.4 Nullità della sentenza per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c.; insussistenza del nesso causale tra inquinamento della falda, preesistente alla gestione del solo lotto IV da parte della nubile; insussistenza di condotte inadempienti ascrivibili alla Nubile; presenza presso la discarica di altre imprese (estrazione biogas).

Nel merito, l'appellante incidentale ha censurato la sentenza

lamentando che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in alcuna considerazione le seguenti circostanze:

- l'inquinamento della falda preesisteva alla gestione della discarica da parte della Nubile;

- la gestione era limitata ad un solo pozzo (il IV);

- nel periodo di gestione da parte della Nubile, la stessa aveva comunque adempiuto non solo alle obbligazioni contrattualmente assunte (provvedendo altresì al prelievo del percolato) ma anche a porre in essere interventi che non le competevano a tutela della salute e dell'ambiente (di cui ha chiesto il rimborso in via riconvenzionale nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Brindisi);

- presso la discarica operavano anche altre imprese per l'estrazione del biogas.

Secondo l'assunto difensivo, dunque, la situazione di inquinamento della falda e delle matrici ambientali non sarebbe derivata dalla gestione della discarica da parte della Società ma sarebbe preesistita; inoltre, era ben nota all'Ente comunale proprietario in quanto causata da vizi costruttivi conclamati, in punto di fatto, nella sentenza penale della Corte d'Appello di Lecce n. 1307 del 16.9.2010 che ha assolto gli imputati perché le acque avvelenate non potevano considerarsi destinabili all'alimentazione (capo C) e per prescrizione (capi D e E).

Inoltre, ha lamentato che il giudice di prime cure ha posto a fondamento della propria statuizione di condanna le osservazioni contenute nella sentenza penale n. 1595/2019 prodotta dalla difesa del Caramuscio, valorizzandone le pagine da 32 a 37 *a sorpresa* e in violazione dell'art.

101 comma 2 c.p.c. e 7, comma 2. c.g.c..

5.5 Illegittimità della condanna alla rivalutazione.

Con l'ultimo motivo di gravame, la sentenza è stata censurata nella parte in cui ha statuito la condanna al pagamento alla rivalutazione monetaria. In proposito Il Fallimento Nubile s.r.l. in liquidazione sostiene che il danno per cui è causa ha natura di debito di valuta sicché non è applicabile l'emolumento accessorio in esame.

5.6 L'appellante incidentale ha concluso chiedendo di :

"I) dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti;

II) in via subordinata, dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità e/o improponibilità della domanda, perché già proposta innanzi all'A.G.O., ricorrendo altresì ipotesi di litispendenza e/o di incompetenza funzionale della Corte dei Conti in favore del Tribunale fallimentare di Brindisi;

III) in via ulteriormente gradata, disporre la sospensione del giudizio a norma dell'art. 106 c.g.c. in attesa della definizione di quello pendente innanzi al Tribunale di Brindisi n. 4970/2016 RG;

IV) se del caso, dichiarare prescritta ogni pretesa erariale, in accoglimento del terzo motivo di appello;

V) nel merito, dichiarare innanzitutto la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, co. 2, c.p.c. e 7, co. 2, c.g.c. e, comunque rigettare la domanda proposta dalla Procura contabile regionale di Bari nei confronti della Curatela del Fallimento Nubile s.r.l.;

VI) riformare in ogni caso la sentenza di primo grado, riducendo ad equità e giustizia la quantificazione del danno ed escludendo la

condanna alla rivalutazione monetaria;

VII) dare tutte le opportune e conseguenti statuizioni anche in ordine

alle spese di lite di entrambi i gradi.”

6. In data 10.6.2025, l'appellante incidentale Curatela del Fallimento Nubile s.r.l. ha depositato una memoria nella quale ha richiamato e integralmente confermato, fornendone una sintesi, le argomentazioni poste a sostegno dei motivi di appello.

7. La Procura generale, in data 11.6.2025, ha rassegnato le proprie conclusioni, controdeducendo diffusamente a ciascun motivo di gravame.

In particolare, dopo aver rilevato l'infondatezza delle questioni pregiudiziali e preliminari opposte dall'appellante incidentale, ha condiviso, nel merito, la statuizione di condanna degli appellanti in ragione degli elementi probatori agli atti, dai quali emerge in maniera indubbia lo stato di degrado dell'area della discarica e le plurime violazioni perpetrate dalla Nubile nella conduzione dell'impianto.

Ciò considerato, ha concluso chiedendo la reiezione delle rispettive impugnazioni.

8. All'odierna udienza, come da verbale in atti, l'avv. Torchia si è rimessa agli scritti depositati dall'avv. Chirico. L'avv. Musa, oltre a rimettersi agli scritti depositati, ha argomentato diffusamente sul principio del “doppio binario”, evidenziando il rischio che si realizzi una situazione di *bis in idem*, posto che il comune di Brindisi già nel 2016 aveva instaurato un giudizio civile per ottenere, tra le altre, le medesime somme oggetto di questa azione erariale. Ha affermato poi

che trattasi di circostanza assume rilevanza anche ai fini della determinazione del *dies a quo* della prescrizione, dimostrando che l'Amministrazione avesse contezza del danno quantomeno già dal 2016, se non anche dal 2014 o dal 2015; pertanto, anche in ragione del dovere di attenersi al canone di diligenza, avrebbe dovuto attivarsi più tempestivamente per realizzare gli interventi di messa in sicurezza e comunque l'individuazione del *dies a quo* della prescrizione non può dipendere dalla scelta discrezionale dell'amministrazione di attivarsi solo nel 2018. Nel merito, l'avv. Musa ha evidenziato che, come emerge da una sentenza penale citata in atti, la contaminazione della falda acquifera dipendeva da un vizio costruttivo, esistente fin dalla costruzione della discarica e pertanto non riconducibile alla gestione di Nubile s.r.l.

Il V.P.G. De Franciscis, oltre a riportarsi alle conclusioni depositate, si è soffermata brevemente sulla questione della prescrizione, rilevando che il giudizio civile menzionato dall'avv. Musa ha un oggetto più ampio, relativo alle prestazioni contrattualmente previste in capo alla Nubile s.r.l. per la gestione della discarica, rispetto al giudizio erariale, che invece ha ad oggetto una pretesa formatasi autonomamente ed a valle della gestione da parte di Nubile s.r.l.; pertanto ha ritenuto corretta la ricostruzione del *dies a quo* compiuta dalla sentenza di primo grado.

Nel merito, il v.p.g. De Franciscis ha escluso che in sede penale sia stata accertata la preesistenza di problemi di inquinamento nel sito di Autigno, evidenziando che una sentenza penale di appello citata in atti aveva rilevato la natura incerta e non univoca delle rilevazioni

scientifiche effettuate: ciò avvalorà, secondo il PM, la tesi della sentenza impugnata laddove afferma che l'oggetto del contendere pertiene specificamente alla fase di gestione curata dalla Nubile. Ha evidenziato anche che il giudizio penale i cui atti sono stati introdotti dal convenuto in primo grado Caramuscio, per dimostrare la propria estraneità ai fatti, contiene accertamenti in grado di corroborare la sentenza di primo grado.

Chiusa la discussione, i giudizi sono passati in decisione.

DIRITTO

I. In via pregiudiziale, va disposta, ai sensi dell'art. 184 c.g.c. la riunione degli appelli, trattandosi di impugnazioni promosse separatamente avverso la medesima sentenza.

II. Difetto di giurisdizione

Seguendo l'ordine logico delle questioni da trattare in ossequio alla disciplina dettata dall'art. 101, n. 2, c.g.c., deve essere prioritariamente scrutinato il primo motivo di gravame opposto dall'appellante incidentale Fallimento Nubile s.r.l. in liquidazione, in quanto involgente la questione pregiudiziale della giurisdizione del giudice contabile nella fattispecie.

La censura è infondata.

La vicenda è agevolmente sussumibile nell'oramai granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui deve essere acclarata la giurisdizione del giudice contabile nei confronti del concessionario di un pubblico servizio o di un'opera pubblica, senza che rilevi né la natura giuridica dell'atto di investitura, né quella del soggetto che la

riceve. Il concessionario di un pubblico servizio, infatti, in quanto investito di funzioni obiettivamente pubbliche, assume *“il ruolo di organo indiretto dell’Amministrazione ossia di soggetto che agisce per fini propri di questa”* (Cass. SS.UU., 22 febbraio 2007, n. 4112).

Pertanto, tale orientamento è stato in tempi più recenti ribadito dalle SS.UU della Cassazione (ordinanza n. 29906/2022), in un caso sovrapponibile a quello in esame, avente a oggetto proprio la responsabilità erariale di una società incaricata del pubblico servizio della gestione integrata dei rifiuti, in cui hanno chiarito che *“ In base alla giurisprudenza di questa Corte, in tema di azione di responsabilità per danno erariale, sussiste infatti il rapporto di servizio, costituente il presupposto per l'attribuzione della controversia alla giurisdizione alla Corte dei conti, allorché un ente privato esterno all'Amministrazione venga incaricato di svolgere, nell'interesse e con le risorse di quest'ultima, un'attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell'apparato organizzativo della P.A, mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte (...) Tanto vale a fondare la giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilità contabile con riguardo alle società che il Procuratore contabile, attore in giudizio, ha indicato come incaricate del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti: giurisdizione che si estende*

alle persone fisiche, legate da un rapporto organico con le medesime società...>>

Orbene, la fattispecie all'esame non si sottrae al paradigma appena richiamato.

Con il contratto di affidamento n. 11685 del 20.7.2012, infatti, il comune di Brindisi affidava alla Nubile s.r.l. *"il pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico RSU costituito da impianto di selezione biostabilizzazione e produzione CDR e allestimento e gestione della discarica di servizio /soccorso esistente in c.da Autigno a Brindisi"*.

La natura pubblica del servizio affidato alla Nubile, dunque, non solo emerge inequivocabilmente dal contratto di affidamento, ma dalla natura dello stesso che, come puntualmente e correttamente evidenziato anche dal giudice di prime cure era *"finalizzato alla produzione di beni e di servizi caratterizzati dall'elemento della doverosità, indirizzata istituzionalmente al soddisfacimento di bisogni collettivi e sottoposta, per ragioni di interesse generale, a restrizioni disposte dall'autorità"* (pag. 12 della sentenza appellata).

Tanto è sufficiente a fondare la giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilità contabile sia con riguardo alla Società che nei confronti del sig.Luca Screti, legato da un rapporto organico con la medesima società ricoprendo la carica di amministratore unico.

Deve pertanto essere confermata la statuizione di prime cure che ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti nella fattispecie, in adesione all'orientamento già formatosi anche in seno a questa Sezione (in terminis, Sez.II app.n.280/2024).

II. Inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità dell'azione erariale.

L'appellante incidentale, sempre in via preliminare, ha lamentato che la sentenza di prime cure sarebbe viziata, altresì, nella parte in cui ha riconosciuto, in ragione del principio del c.d. "doppio binario", la possibilità per l'Amministrazione di una doppia tutela risarcitoria contravvenendo così sia al principio del *ne bis in idem* che al principio della "concentrazione di ogni forma e tutela" enunciato anche all'art. 3 del c.g.c.

La censura è infondata per i motivi di seguito evidenziati.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questo Collegio intende dare continuità (tra le tante, Sez. II app., nn. 153/2022, 310, 205 del 2021, 258 e 239 del 2020, 390/2019, 633/2018; Sez. app. Sicilia nn. 56 e 30 del 2021; Sez. III app. nn. 426/2021, 85/2019) il giudizio di responsabilità non trova ostacoli allorché l'Amministrazione, titolare di un diritto di credito, abbia già provveduto a chiederne il pagamento in via amministrativa o, ricorrendone i presupposti, esperendo le ordinarie azioni civilistiche.

Ciò, in quanto, come chiarito dalla Corte di cassazione. " *nel giudizio contabile, il Procuratore generale della Corte dei conti agisce quale pubblico ministero portatore di interessi di giustizia nell'esercizio di una funzione neutrale, rivolta alla repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi, rappresentando un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati, non l'interesse particolare e concreto*

dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o degli altri enti pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue, siano pure convergenti con il primo (Corte Cost.n.104 del 1989, n.1 del 2007, n.291 del 2008)”(Cass.n.16722/2020).

Tuttavia, quando il credito è diretta conseguenza della condotta dolosa o gravemente colposa di un operatore soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, possono insorgere questioni di interferenza tra i rimedi amministrativi e giudiziari di cui dispone l'Amministrazione e l'azione di responsabilità amministrativa di competenza del p.m. contabile. Una interferenza è certamente riscontrabile nell'ipotesi in cui il credito sia stato integralmente soddisfatto in via amministrativa (ovvero in conseguenza della definizione, con esito favorevole per l'Amministrazione, delle azioni civili). In tale caso, è evidente che l'azione di responsabilità amministrativo-contabile sia da ritenere non proponibile o, se già intentata, non oltre procedibile. Se invece, come nella fattispecie all'esame, i rimedi alternativi posti in essere dall'amministrazione non hanno ancora condotto all'integrale soddisfacimento del credito, secondo la consolidata giurisprudenza innanzi citata, non vi è alcuna preclusione per il P.M. contabile di esercitare l'azione di risarcimento erariale. In proposito, questa Sezione ha già avuto modo di puntualizzare che *“la Corte di cassazione ammette la coesistenza dell'azione risarcitoria proposta dalla P.A. danneggiata e dell'azione per danno erariale ad iniziativa del P.M. contabile, anche in ordine al medesimo fatto causativo di pregiudizio, dando luogo alla duplicità e*

*quindi alla concorrenza delle due azioni...Tale concorrenza di azioni viene tradizionalmente intesa non come un problema di giurisdizione, bensì come coesistenza e alterità delle due azioni, salva l'impossibilità di ottenere un risarcimento superiore al danno effettivo subito dall'amministrazione. Solo in tal caso le due azioni, quella risarcitoria e quella per responsabilità erariale, si pongono in rapporto di reciproca preclusione" (Sez. II app. n. 216/2022). Ed ancora, "In particolare, nel caso di danno derivante da spese sostenute a carico del bilancio pubblico i requisiti di certezza ed attualità scaturiscono dal pagamento del quantum, di talchè si determina una eventuale preclusione all'esercizio dell'azione del p.m. contabile "solo quando con l'altra si sia ottenuto il medesimo bene della vita" (Cass. Sez. Un. 8927/2014), fermo restando che del recupero dell'indebito per effetto di pronunce emesse in sede diversa da quella contabile deve tenersi conto all'atto dell'esecuzione, salvo che non avvenga integralmente in pendenza del giudizio con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse" (Sez. II app. n.236/2023). Né si pone un problema di *bis in idem*, data la diversità di natura e disciplina delle due azioni. L'azione erariale e quella risarcitoria ordinaria, dunque, ben possono, provvisoriamente, marciare su binari paralleli: solo all'esito di entrambe potrà e dovrà porsi il problema del saldo, la cui soluzione verrà affrontata o in sede di esecuzione della sentenza o attraverso il ricorso ai consueti strumenti civilistici di reazione ad adempimenti indebiti.*

Ciò posto, poiché non risulta che l'Amministrazione comunale di Brindisi sia stata integralmente risarcita del danno subito,

correttamente il giudice di prime cure ha respinto l'eccezione di inammissibilità e/o improponibilità formulata dall'appellante Fallimento Nubile s.r.l. in liquidazione.

III. Sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c.

In via gradata, e per gli stessi motivi, il Fallimento Nubile ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c. rilevando nella fattispecie la *“pacifica sussistenza di una ipotesi di pendenza della stessa lite innanzi a giudici diversi, per tali dovendosi intendere anche quelli appartenenti a diversi ordini giudiziari”* (pag. 16 atto d'appello).

Anche tale istanza non può essere accolta.

Come è noto, la sospensione del giudizio costituisce una vicenda processuale anomala e, in quanto tale, deve essere tenuta entro gli stretti limiti delineati dalla legge, in aderenza al principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 Cost e richiamato dall'art. 4 c.g.c. (*ex multis* Corte dei conti, Sezioni riunite ordinanze n.4/2021 e n.1/2012).

Ciò posto, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., *“Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata e il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”*. E' evidente che il legislatore ha condizionato l'incidente di sospensione ai soli casi in cui la definizione di altra controversia, civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di

legge, ovvero quando questa, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata il cui accertamento, tuttavia, sia necessariamente richiesto con efficacia di giudicato. A ciò si aggiunga che, come chiarito dalla granitica giurisprudenza della Cassazione con riferimento all'art. 295 c.p.c. (*ex multis* Cass. civ., Sez. I n. 4343/2022, n. 3299/2018; id. Sez. VI, n. 21794/2013; id. Sez. II n. 17212/2011) nonché delle Sezioni riunite di questa Corte dei conti (*ex multis* ordinanze n. 22/2022, n.2/2020, n. 13/2019; n.12/2018, n. 1/2017; n. 3/2012) con riferimento dall'art. 106 c.g.c., disposizione che ricalca il contenuto precettivo dell'art. 295 c.p.c. è precluso sospendere il giudizio in casi di mero collegamento tra i giudizi pendenti per ragioni di opportunità, “*essendo necessario un vero e proprio vincolo di consequenzialità, sicché uno dei due giudizi, oltre a coinvolgere le stesse parti, deve investire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo da evitare un possibile contrasto di giudizi*” (v. ordinanze nn. 13/2019, 11/2018).

Ciò posto, non è ravvisabile nella fattispecie il presupposto giuridico per statuire la sospensione del presente giudizio, non ravvisandosi in alcun modo la pregiudizialità del giudizio civile rispetto a quello contabile, il cui accertamento sia imposto con efficacia di giudicato.

IV. Legge fallimentare - art. 24 – eccezione di incompetenza funzionale -

Ancora in via preliminare, la difesa del Fallimento Nubile s.r.l. in

liquidazione ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure non avrebbe accolto l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice contabile in ragione dell'art. 24 della l.f.. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, sono attratte alla competenza del Tribunale fallimentare di Brindisi tutte le azioni che *"comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna"*.

Secondo l'assunto difensivo, dunque, l'azione di risarcimento del danno erariale rientrerebbe nella *vis attractiva* del foro del fallimento. Ebbene anche tale motivo di gravame è infondato.

Il tenore letterale della disposizione invocata dall'appellante è inequivoco laddove statuisce *"Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore"*. Il legislatore, dunque, ha voluto rimettere alla cognizione del giudice che ha dichiarato il fallimento tutte le controversie che traggano origine o fondamento nel fallimento.

L'azione di risarcimento del danno per cui è causa, diversamente, scaturisce dalla condotta gravemente colposa posta in essere dalla società Nubile nella gestione del servizio pubblico affidatole con il contratto n. 11685/2012 e quindi la competenza, anche a seguito della dichiarazione di fallimento della medesima, non può che appartenere alla Corte dei conti, cui il legislatore attribuisce la cognizione per l'accertamento della responsabilità amministrativa: il relativo credito,

tuttavia, fino alla definizione del giudizio, va assimilato ai crediti condizionati da ammettere con riserva (*in terminis*, Cass. SS.UU. n.12371/2008).

V. Nullità della citazione ex art.87 c.g.c.

Ancora in via preliminare, l'appellante incidentale ha censurato la sentenza nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di nullità della citazione, in ragione dell'art. 87 c.g.c.

Nello specifico, l'appellante ha lamentato che, nell'invito a dedurre, la Procura regionale aveva contestato alla Nubile di essere stata inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il contratto di affidamento n. 11685 del 20.7.2012; ciò nonostante, nell'atto di citazione aveva esteso gli addebiti di responsabilità anche a condotte poste in essere in epoca precedente.

Anche tale motivo è del tutto privo di pregio.

In primo luogo, si osserva che l'art. 87 c.g.c. ha codificato una ipotesi di nullità relativa, già affermata dalla giurisprudenza contabile, quale sanzione processuale che scaturisce dalla difformità tra “*i fatti dedotti in citazione di cui all'art. 86 comma 2 lettera e*” e “*gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre*”. A sua volta, l'art. 86, comma 2, lett. e), statuisce che “*L'atto di citazione contiene: (...) l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni*”.

L'art.87 c.g.c., come peraltro chiarito nella Relazione illustrativa del Codice, s'inserisce nell'ambito della “*valorizzazione della difesa*” che informa di sé l'intera disciplina codicistica e che esige una

partecipazione del presunto responsabile che sia *“piena anticipata e consapevole del nucleo essenziale del fatto posto a suo carico, la cui immutabilità tra la fase conclusiva dell’istruttoria e quella di introduzione del giudizio assicura che egli abbia potuto dispiegare le proprie difese già prima della citazione e su tutto il contestato”*.

La disposizione in esame, tuttavia, non esclude una fisiologica difformità tra l’invito a dedurre e l’atto di citazione purché rimanga immutato il nucleo essenziale della contestazione, per consentire al soggetto destinatario dell’invito di esporre le proprie difese sin dalla fase preprocessuale. Come ribadito più volte da questa Sezione d’appello *“...la giurisprudenza successiva agli interventi dell’organo di nomofilachia (Sez. riun. n. 14/QM/98) si è consolidata nel ritenere che non debba affatto sussistere una piena e assoluta corrispondenza tra invito e citazione, anche se deve essere salvaguardato il rispetto di una sostanziale corrispondenza della fattispecie dannosa, di modo che il contenuto della citazione non decampi dal nucleo essenziale della causa petendi e del petitum contestati con l’invito a dedurre”* (Sez, Seconda d’appello sentenza n. 263/2020). Si avanza, dunque, una pretesa obiettivamente diversa da quella dedotta nell’invito a dedurre quando la Procura individua nella citazione circostanze e situazioni giuridiche non prospettate precedentemente *“tali da individuare un nuovo tema di indagine e di mutare sostanzialmente i termini della controversia disorientando la difesa della controparte e alterando il regolare funzionamento del processo”* (Sez. II app. n. 263/2020; in tal senso, anche Sez. II app. n. 68/2019; Sez. II n. 649/2017).

In tal caso *“Viene, infatti, del tutto frustrata la finalità di consentire all’intimato di svolgere appieno le proprie argomentazioni, al fine di evitare il giudizio di responsabilità (così, Corte conti, Sez. II, n. 181/2014), finalità che ontologicamente connota, al pari di quella di assicurare la massima completezza possibile dell’istruttoria del Requirante contabile, l’istituto del cd invito a dedurre (in termini, Corte conti, Sez. riunite, n. 7/QM/1998” (Sez. II app.n.129/2023).*

Ebbene, ciò non è avvenuto nella fattispecie in esame. Come puntualmente rilevato anche dal giudice di prime cure, infatti, nell’invito a dedurre è stato contestato alla Società, al sig. Luca Screti (in qualità di amministratore della società e in proprio) e a Marcello Caramuscio (responsabile tecnico), il danno erariale subito dal Comune di Brindisi per le spese sostenute per la messa in sicurezza della discarica di Autigno in conseguenza della *mala gestio* dell’impianto da parte della società affidataria del servizio.

Nell’atto di citazione, i fatti e gli elementi costitutivi la responsabilità sono identici a quelli indicati nell’invito a dedurre e sono tutti riferiti alla gestione successiva al 2012. L’inosservanza delle prescrizioni contenute nella AIA n.374/2008, così come la violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2003, indicate in citazione per contestare la condotta gravemente colposa della Nubile, infatti, sono state tutte accertate e contestate alla Società negli anni 2014 e 2015, quindi successivamente alla stipula del contratto n. 11685/2012.

Il riferimento contenuto in citazione alla gestione pre-contratto, peraltro, è scaturito dall’eccezione opposta in sede di controdeduzioni

dalla Nubile secondo cui *“mancherebbe il nesso eziologico tra la condotta della società e il danno patito dall’ente”*.

Conclusivamente, nessuna difformità è ipotizzabile tra i *“fatti dedotti nella citazione”* e *“gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell’invito a dedurre...”*, e quindi non vi sono motivi per riformare sul punto la sentenza di primo grado.

VI. Eccezione di prescrizione

Con un ulteriore motivo, la Nubile ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui è stata rigettata l’eccezione di prescrizione.

Secondo la prospettazione difensiva, infatti, la natura del danno per cui è causa, derivante appunto dal mancato adempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla Nubile, avrebbe dovuto indurre il giudice pugliese a individuare come fatto generatore dell’esborso dannoso l’inquinamento della falda della discarica di Autigno, evento questo conosciuto dal comune di Brindisi già nel 2014. In ogni caso, secondo l’appellante, l’Amministrazione sin dal marzo 2016 era nelle condizioni di conoscere la spesa necessaria per la messa in sicurezza e la bonifica della discarica.

La censura non è fondata.

La disposizione di riferimento, contenuta nell’art. 1, co. 2, l. 20/1994 statuisce che *“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno dalla data della sua scoperta”*.

Orbene, secondo i principi ermeneutici espressi dalle Sezioni riunite

nelle sentenze n. 7/2000/QM e n. 5/2007/QM, il “*fatto dannoso*” che consente al P.M. contabile, l’esercizio dell’azione di responsabilità “è costituito dal binomio condotta-evento” e “la fattispecie dannosa si perfeziona con il verificarsi di quest’ultimo” per cui “prima del pagamento vi è solo una situazione di danno potenziale che, proprio perché tale, può anche non attualizzarsi per vicende successive”.

L’organo nomofilattico ha ritenuto che essendo l’azione di responsabilità amministrativa diretta a far valere il diritto al ristoro di un danno pubblico, essa possa essere esercitata solo a partire dal momento in cui esso si sostanzia in termini di esborso causalmente collegato ad un comportamento illecito (eccetto l’ipotesi del “*doloso occultamento*” la quale necessita che il danno venga ad esteriorizzarsi mediante la “*scoperta*”). Pertanto, secondo detto orientamento, condiviso dalla consolidata giurisprudenza anche di questa Sezione di appello (*ex multis*, n.137/2022, n.278/2024) è soltanto con il pagamento, che il danno acquista gli indefettibili connotati di certezza e di attualità affinché l’azione di responsabilità possa essere esercitata.

Ciò posto in termini generali, si puntualizza che il *petitum* dell’azione in esame, attiene al danno subito dal comune di Brindisi per aver dovuto ripristinare l’Area contaminata da inquinamento ambientale.

Quindi, seppure l’Amministrazione già nel 2014 fosse stata a conoscenza della gestione gravemente negligente dell’impianto sito in contrada Autigno, nonché dell’inquinamento della falda sottostante, comunque, il danno si è concretizzato solo a partire dal gennaio 2018 allorché, all’esito di un complesso iter amministrativo, ha iniziato ad

emettere i mandati di pagamento delle opere di ripristino ambientale del sito. Solo in quel momento si è concretizzato il depauperamento dell'erario comunale.

Per lo stesso motivo, quindi, non ha pregio l'ulteriore prospettazione difensiva secondo cui nel 2016 il comune di Brindisi già conosceva la somma che sarebbe servita per la bonifica.

Conclusivamente, prima del 2018, la Procura regionale non avrebbe potuto azionare alcunché in quanto il danno erariale chiesto con la domanda giudiziale in esame non si era ancora verificato.

Il *dies a quo* del termine prescrizione, pertanto, decorre, precisamente dal 3.1.2018 (mandato n.162 di euro 246.263,51) e poiché l'invito a dedurre è stato notificato agli organi fallimentari della Nubile S.r.l. in data 19.10.2022, non vi è motivo di riformare la statuizione di prime cure in ordine alla prescrizione.

- Appello principale Screti Luca

VII. Concluso il vaglio delle questioni pregiudiziali e preliminari tutte sollevate dall'appellante incidentale Fallimento Nubile s.r.l. in liquidazione, si procede alla disamina dei motivi involgenti il merito della causa formulati dall'appellante principale sig. Luca Screti.

VII.1 L'inquinamento della falda preesisteva alla gestione della discarica da parte della Nubile.

Secondo l'appellante Screti la sentenza di prime cure è viziata nella parte in cui non ha considerato che l'inquinamento della falda acquifera sottostante la discarica in contrada Autigno era ben più risalente rispetto alla data in cui la Nubile è stata coinvolta, a vario titolo, nella

sua gestione. In proposito, richiama l'elaborato peritale, mai confutato né dalla Procura regionale né dalla Sezione giudicante, ove viene ricostruita la storicità dell'inquinamento, con tutti i riscontri analitici effettuati sui pozzi di monitoraggio, dal 1997 (quindi periodo antecedente all'inizio dell'esercizio della discarica) fino ai primi di aprile del 2015.

Nello specifico, oltre al fatto che l'inquinamento della falda sul pozzo Cataleta, posto a 150 metri a est dal lotto 1, era già stato accertato con il primo prelievo effettuato dal PMP (Presidio Multizonale di Prevenzione_ poi Arpa - Agenzia regionale per la protezione ambientale-) solo in data 31.8.2000, quindi 54 giorni dopo l'apertura della discarica, e che nel periodo di gestione da parte del Comune (dal 16.6.2008 al 16.11.2012) si era rilevato un incremento quantitativo e spaziale della contaminazione, secondo l'assunto difensivo nessun obbligo di intervento mirato alla messa in sicurezza della falda, per il periodo successivo (dal 2012 a oggi) aveva ereditato la Nubile srl, in quanto l'autorizzazione AIA (d.d.n.374/2008) non riportava alcunché in merito alla contaminazione acuta esistente, né richiedeva interventi di messa in sicurezza da realizzare.

Ebbene, questo primo profilo di censura che mira a elidere la sussistenza del nesso eziologico tra la gestione della Nubile e il danno erariale per cui è causa, è privo di pregio.

Si consideri, infatti, che in data 13.6.2008, con determinazione dirigenziale AIA n. 374, la regione Puglia aveva rilasciato al comune di Brindisi l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica di

Autigno per la gestione dei rifiuti solidi urbani.

Nelle premesse di tale provvedimento si legge “ *Come disposto con Ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Puglia n.37 del 5.04.2006, l'impianto di discarica oggetto del presente provvedimento risulta adeguato al D.Lgs. 36/03 e, pertanto, risultano soddisfatti i requisiti di cui al D.Lgs. n. 59/2005, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 dello stesso d.lgs. 59/2005*” (pag. 6 del provvedimento).

Nel 2008, dunque, la regione Puglia, e nello specifico l'Ufficio tutela dell'inquinamento, riteneva adeguato l'impianto di discarica Autigno e ne autorizzava la gestione, seppure a determinate condizioni che ne avrebbero garantito la conformità ai requisiti comunitari di prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC).

Già tale autorizzazione, a parere del Collegio, interrompe ogni continuità con eventuali vizi costruttivi ma anche gestionali della discarica che si fossero manifestati in epoca precedente al 2008.

Non solo.

In data 5.7.2012, con nota acquisita al Servizio rischio industriale al prot. n. 2366 dell'11.7.2012, il comune di Brindisi faceva domanda di modifica sostanziale dell'AIA rilasciata con d.d. n. 374/2008; nonché con nota prot. n. 4572 del 23.8.2012, acquisita dal Servizio rischio industriale al prot. n. 2900 del 24.8.2012, comunicava la variazione della titolarità del Gestore dell'impianto in oggetto, da “*Comune di Brindisi*” a “*Nubile Srl*”.

Il Dirigente dell'Ufficio inquinamento e grandi impianti, pertanto, in data

21.12.2012, con l'AIA n. 70/2012, nel prendere atto del cambio del gestore (dal comune di Brindisi alla società Nubile s.r.l.) nonché delle modifiche dell'impianto illustrate nel *"Progetto esecutivo delle opere di adeguamento dei lotti 1 e 2"* (autorizzate dalle ordinanze del Presidente della provincia di Brindisi n. 164 del 28.12. 2010 e n. 78 del 22.6. 2011, considerate modifiche sostanziali ai fini AIA), integrava e aggiornava l'autorizzazione già rilasciata con la determinazione dirigenziale AIA 374/2008, e faceva salve tutte le prescrizioni, in capo al gestore, derivanti da tale determina n. 374/2008.

Orbene, anche detto ultimo provvedimento seguiva un complesso iter istruttorio procedimentale attraverso il quale erano stati acquisiti il parere favorevole della provincia di Brindisi oltretutto i pareri positivi di tutti i soggetti (Arpa Puglia, comune di Brindisi, ASL Brindisi, Servizio regionale ciclo dei rifiuti e bonifiche) convocati nella conferenza dei servizi del 20.12. 2012.

Anche nel 2012, la regione Puglia, dunque, riteneva che la discarica di Autigno fosse idonea per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi e che pertanto potesse essere autorizzata e quindi gestita dalla Nubile s.r.l. in conformità ai requisiti comunitari di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, seppure facendo salve tutte le prescrizioni derivanti dall'AIA n.374/2008.

Ebbene, a parere del Collegio, detta autorizzazione (AIA n. 70/2012) del dirigente dell'Ufficio inquinamento e grandi impianti, esclude in maniera assoluta ogni coinvolgimento causale di soggetti che hanno costruito o gestito prima di tale data la discarica; la determina

dirigenziale, infatti, attesta che ove si fossero osservate le prescrizioni contenute nell'AIA n. 374/2008 si sarebbe evitata ogni forma di inquinamento del territorio.

Ne consegue che il danno erariale per cui è causa deve e può essere imputato esclusivamente a chi ha gestito la discarica Autigno successivamente al 2012, e quindi alla Nubile s.r.l..

In ogni caso, è necessario evidenziare che per stessa affermazione dell'appellante Screti (si veda pag. 38 della comparsa di costituzione in primo grado) *la Nubile srl sin dal 2004 è stata da supporto alla conduzione della discarica*. Così come risulta dagli atti di causa che la Nubile è stata affidataria della discarica di Autigno dal 19.11.2009 al 30.09.2012, e successivamente gestore della stessa.

Evenienza questa ricordata anche all'art. 2.3) del disciplinare di gara e capitolato d'oneri dell'appalto che ha dato luogo al contratto di affidamento n. 11685/2012, ove è dichiarato *“mentre l'impianto di discarica pubblica sito in contrada Autigno è attualmente gestito dall'Amministrazione comunale di Brindisi con l'ausilio della gestione operativa fornita dalla ditta esterna...”*, riferendosi chiaramente alla Nubile s.r.l.

Va da sé che il tentativo di far ricadere la responsabilità dell'inquinamento ai gestori che si sono succeduti in epoca precedente al 2012, opponendo una sorta di interruzione del nesso causale risulta maldestra anche ove si consideri che la Nubile è stata affidataria del servizio anche nel periodo in cui la gestione era del comune di Brindisi. Inoltre, proprio nel disciplinare di gara e capitolato di oneri, al punto

2.2. era statuito *“l’affidamento ...per quanto riguarda la discarica di servizio/soccorso comprenderà anche la realizzazione delle opere progettualmente previste, ma non ancora eseguite, in conformità al progetto approvato di cui al DD -AIA n. 374/2008”*.

Non risponde al vero, pertanto, l’assunto difensivo secondo cui alla Nubile non fossero state indicate le opere di messa in sicurezza della discarica da realizzare.

Infine, che non vi fosse una situazione di previo e definitivo inquinamento delle matrici ambientali emerge anche dalla circostanza, ben evidenziata dal giudice di prime cure, che la Nubile non aveva sollevato contestazioni di alcun genere quando aveva ricevuto in appalto gli affidamenti temporanei della discarica, né tantomeno al momento in cui aveva assunto, con la stipula del contratto n. 11685/2012, quale concessionario del servizio pubblico, *“obblighi e responsabilità dirette e piene nella gestione dell’impianto e quindi avrebbe avuto tutto l’interesse a segnalarla”* (sentenza appellata pag. 45)

Anche il giudice penale a pag.13 della sentenza n. 1595 del 5.11.2019, in proposito ha evidenziato che *<< dal processo verbale di consegna dell’impianto redatto il 23/07/2012 e sottoscritto dalla Società, risulta, per un verso, che con detto verbale vengono consegnati a Nubile s.r.l. gli immobili di proprietà comunale funzionali all’espletamento dei servizi affidatili in appalto e soggetti all’adeguamento impiantistico previsto nell’offerta dalla medesima presentata, rappresentati da “discarica per rifiuti urbani sita in c.da Autigno”, ... nonché,*

contestualmente, “le matrici ambientali (aria, falda, suolo) che tipizzano l'ecosistema presente nelle sue rispettive aree”, insieme a “tutti i rilievi e gli accertamenti, eseguiti dal Comune di Brindisi, sulle matrici ambientali in parola”, e, per altro verso, che all'atto della consegna lo Screti, “nella sua qualità di Amministratore Unico dell'impresa appaltatrice”, ha dichiarato “di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti sia all'espletamento del servizio di gestione sia all'esecuzione dei lavori di adeguamento previsti nell'offerta e di tutti gli obblighi accollati all'appaltatore col precitato capitolato (...), e di accettare la consegna del servizio, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna”».

Alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, non vi sono ragioni per escludere il nesso eziologico tra la inadeguata gestione della discarica Autigno da parte della Nubile e il danno per cui è causa.

VII.2 Tutte le deduzioni della Corte distrettuale riferite alla convenzione n. 11685/2012, tra il comune di Brindisi e la Nubile sono infondate e irrilevanti, atteso che la detta convenzione non ha mai avuto esecuzione.

Con il secondo motivo, l'appellante Screti ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, per addivenire a una declaratoria di responsabilità della Nubile, ha fatto riferimento alla convenzione n. 11685/2012. Secondo l'assunto difensivo, infatti, detta convenzione non avrebbe mai avuto esecuzione poiché la mancanza del requisito della “ *restituzione agli usi legittimi*” dell'area su cui sorgeva l'impianto destinato alla produzione del CDR avrebbe

di fatto impedito la realizzazione dell'investimento, imponendo l'avvio dell'attività come da progetto originario; secondo la prospettazione difensiva, dunque, l'attività su quel sito (via per Pandi) era stata svolta come stabilito dall'ordinanza sindacale n. 35/2013 (avente a oggetto "*Messa in funzione dell'impianto di produzione CDF sito in Brindisi alla Via per Pandi*") e non come pattuito nel contratto n.11685/2012. Anche tale censura oltretutto irrilevante ai fini del presente giudizio, non è fondata.

In primo luogo si precisa che il contratto n. 11685 del 20.7.2012, affidava alla Nubile s.r.l. la gestione del sistema impiantistico dei rifiuti solidi urbani della provincia di Brindisi mediante la conduzione di due distinti stabilimenti: uno, riguardante l'impianto di trattamento, selezione, biostabilizzazione e produzione di CDR/CSS (combustibile solido secondario), sito in via per Pandi e autorizzato con determinazione della Regione n. 562 del 29.12.2010, rilasciata al comune di Brindisi, e con successiva autorizzazione AIA n. 34/2013; e il secondo, relativo alla discarica di servizio/soccorso per la gestione dei rifiuti urbani "*non pericolosi*", sito in contrada Autigno (posto a servizio dei comuni ricadenti nel bacino di utenza BR/1), oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale -AIA- della regione Puglia n. 374 del 13.6.2008, ~~autorizzazione~~ inizialmente rilasciata al comune di Brindisi, e successivamente dell'AIA n. 70/2012 rilasciata alla Nubile s.r.l..

Ebbene, come chiarito nella sentenza gravata, il giudizio in esame è scaturito esclusivamente dalla gestione di tale ultimo impianto, e quindi

dalla gestione della discarica Autigno.

Tutta la prospettazione difensiva che veicola il secondo motivo di gravame opposto dallo Screti, pertanto, è assolutamente ininfluyente ai fini di una eventuale riforma della sentenza, in quanto riguarda esclusivamente l'impianto sito in via per Pandi: l'ordinanza n. 35/2013, richiamata dall'appellante, infatti, non attiene alla discarica. Né l'appellante specifica per quale motivo la mancanza della c.d. *"restituzione agli usi legittimi"* dell'area su cui sorgeva l'impianto destinato alla produzione del CDR avrebbe avuto una incidenza dirimente sulla responsabilità della Nubile per la contaminazione delle acque di falda sottostanti alla discarica in contrada Autigno.

In ogni caso, l'irrelevanza della censura in esame emerge in maniera inequivoca ove si considerino quali sono state le gravissime negligenze che hanno indotto il giudice di prime cure a statuire la responsabilità della società affidataria del servizio.

La Sezione giurisdizionale pugliese di questa Corte dei conti, infatti, richiamando i fatti accertati, con efficacia di giudicato, la sentenza n. 1595/2019 (la Procura generale dice che c'è stato appello e sentenza n.1067/2020) del giudice penale ha accertato la responsabilità della Nubile s.r.l. e del suo amministratore Screti, evidenziando le seguenti violazioni:

«1. assenza di idonea copertura giornaliera dei rifiuti con strato di materiale protettivo idoneo per spessore e caratteristiche, prescrizione imposta dal punto 5.2. dell'AIA n. 374/2008, in conformità a quanto disposto dal punto 2.10 del D. L.vo n. 36/2003. La predetta circostanza

risulta documentata dalle fotografie da n. 1 a n. 5 scattate nel corso del sopralluogo, che ritraggono “ampie superfici di rifiuti esposti direttamente agli agenti atmosferici sul lotto 4 settore A, posizionato nel settore settentrionale della discarica, estese porzioni del lotto 4 settore B, posizionato nel settore occidentale”;

2. Stoccaggio dei rifiuti all'interno del lotto 4 in maniera tale da non garantire adeguatamente la stabilità dell'ammasso, avendo i fronti di abbancamento pendenze di gran lunga superiori al 30%, in difformità da quanto previsto dal punto 2.10 dell'allegato 1 del D. L.vo n. 36/2003, con conseguente esposizione dei rifiuti direttamente agli agenti atmosferici, senza alcuna copertura o protezione (v. foto n. 4, n. 6 e n. 7), con evidenza di ruscellamento del percolato sulla sede della viabilità di servizio posta centralmente tra il predetto lotto ed il lotto 2;

3. presenza di grandi quantità di percolato affiorante in estese zone della discarica, sia nei lotti in gestione operativa che in quelli attualmente non in esercizio, in particolare sul lotto 2 C (v. foto n. 8 e n. 9), sul lotto 4 (v. foto n. 10) e sul lotto 2A (in corrispondenza del pozzo di estrazione del percolato denominato P2A, che risultava circondato esternamente da percolato sino a circa un metro dal boccapozzo, come risulta chiaramente visibile dalle foto n. 11 e n. 12), con evidenti tracce di percolato che, fuoriuscendo dal fronte est del lotto 4 settore B, si riversava sul lotto 2C (vedi foto numero 13 del numero 34 14);

4. mancata protezione del telo di TNT (tessuto non tessuto) e del sottostante HDPE (high-density polyethylene), lungo le sponde del

lotto 4 settore B, con materiale inerte di idonea pezzatura, necessario per scongiurare la lacerazione di detto telo, a diretto contatto del quale i rifiuti risultavano depositati (v. foto n. 15);

5. presenza, all'interno del lotto in gestione operativa, di alcuni rifiuti non omogenei, quali un fusto, una rete metallica ed alcuni pneumatici (vedi foto n. 16 e 17);

6. avvenuta realizzazione di alcune modifiche dello stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione da parte del competente ufficio AIA della Regione Puglia, quali, tra gli altri, il tombamento del pozzo di raccolta del percolato sul lotto 1, un nuovo pozzo di un emungimento del percolato, nuovo sistema di convogliamento raccolta del percolato sui lotti 1 e 2».

Tali circostanze, peraltro sono state confermate in sede dibattimentale penale dall'ing. OMISSIS del Servizio ambiente ed ecologia della provincia di Brindisi e dal maresciallo OMISSIS del NOE dei Carabinieri di Lecce, che parteciparono al sopralluogo del 16.3. 2015 (sulla cui base fu adottato anche il decreto di sequestro) presso la discarica di Autigno.

Dunque, è evidente che a fronte di tali accertate violazioni, tutte attinenti alla inosservanza del d.lgs. n. 36/2003 e dell'AIA n.374/2008, relativa appunto alla discarica Autigno, il secondo motivo di gravame è assolutamente irrilevante in quanto riguarda la gestione dell'impianto sito in via per Pandi e non la gestione della discarica.

Conclusivamente anche il secondo motivo di gravame non scalfisce la correttezza della statuizione di condanna gravata in ordine alla

condotta gravemente colposa della Nubile nella gestione della
discarica.

**VII.3 Con il terzo motivo, l'appellante Screti Luca ha censurato la
sentenza nella parte in cui ha condannato in solido la società
Nubile s.r.l. e lo Screti Luca.**

Secondo la prospettazione difensiva, la Corte avrebbe applicato l'art.
1-*quinquies* della l. n. 20/1994 non fornendo alcuna prova del
conseguimento di un illecito arricchimento da parte degli appellanti, ma
giustificando il vincolo di solidarietà con un'asserzione meramente
teorica quale *"il diritto alla percezione di utili"* (pag. 14 atto d'appello).
La censura è fondata.

Nella materia della responsabilità amministrativa, la solidarietà passiva
rappresenta un'eccezione alla regola generale della *"parziarietà"*. Il
legislatore, infatti, al comma 1-quater dell'art. 1 della l. 20/1994,
statuisce: *"se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei
conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la
parte che vi ha preso"*, per poi precisare, al comma 1-*quinquies*: *"nel
caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano
conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono
responsabili solidalmente"*. Dunque, come sovente chiarito anche da
questa Sezione *"Diversamente dall'analogo istituto di matrice civilistica
(art. 1294 c.c.), la solidarietà passiva che contraddistingue la
responsabilità amministrativa di tipo risarcitorio non "si presume", e
anzi costituisce un'eccezione alla regola generale della parziarietà"*
sent.n. 194/2023). Ne consegue che il giudice, deve valutare, in

concreto, se agli atti vi siano elementi probatori in ordine alla sussistenza del dolo o dell'illecito arricchimento.

Ebbene, come correttamente censurato dall'appellante Screti, tale indagine non sembra essere stata svolta dal giudice di prime cure il quale ha fatto discendere il vincolo della solidarietà, peraltro neanche richiesto dalla Procura nell'atto di citazione, in via presuntiva, dalla circostanza che lo Screti fosse un socio di maggioranza della Nubile s.r.l. e in considerazione delle disposizioni che disciplinano la ripartizione degli utili. A pag. 49 della sentenza, infatti, in maniera del tutto apodittica ha affermato *“Essi devono rispondere, in solido, delle intere perdite subite dal comune di Brindisi, fondandosi la loro responsabilità solidale sull'illecito arricchimento da essi conseguito, giusto l'art. 1, comma 1-quinquies della L. n. 20/1994: evitando di eseguire direttamente gli interventi e le opere de quibus, hanno obbligato il Comune a sostenerne le correlate spese con risorse pubbliche; in tal guisa, la Società ha sostenuto minori costi di cui si è avvantaggiato anche lo Screti, essendo questi socio di maggioranza (per il 51%) della società e in considerazione della natura di S.r.l. della medesima (cfr. gli artt. 2433 e 2478-bis del Codice civile, in merito alla distribuzione di utili ai soci nelle società di capitali in generale e nelle S.r.l. in particolare)”*.

Si tratta dunque di un mero sillogismo e non di una decisione fondata su validi elementi probatori, sicché non idoneo a provare l'illecito arricchimento dello Screti. Peraltro, è un sillogismo non corretto, in quanto ai *minori costi* non sempre corrisponde *un maggior utile*,

soprattutto per una società evidentemente insolvente, attesa la

procedura fallimentare in cui la Nubile s.r.l. è successivamente incorsa.

Tale ultimo motivo di gravame, dunque, è fondato.

L'appello dello Screti, pertanto, è parzialmente fondato e la sentenza

n. 113/2024 deve essere riformata nella parte in cui ha statuito una

condanna in solido degli appellanti.

Appello incidentale Fallimento Nubile s.r.l. in liquidazione

Le censure relative alle questioni pregiudiziali e preliminari formulate

dall'appellante incidentale sono state già tutte vagliate.

VIII Riguardo al merito, la Nubile ha prospettato, il seguente motivo:

Nullità della sentenza per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c.;

insussistenza del nesso causale tra inquinamento della falda,

preesistente alla gestione del solo lotto IV da parte della Nubile;

insussistenza di condotte inadempienti ascrivibili alla Nubile;

presenza presso la discarica di altre imprese (estrazione biogas).

L'appellante incidentale, dunque, con un unico articolato motivo

involgente il merito della controversia, ha prospettato diverse

argomentazioni difensive tutte finalizzate ad escludere il nesso

eziologico tra la gestione della discarica da parte della Nubile e il danno

per cui è causa.

VIII.1 In primo luogo ha evidenziato che la situazione di inquinamento

della falda e delle matrici ambientali non sarebbe derivata dalla

gestione della discarica ***“ma preesisteva ed era ben nota all'Ente***

comunale proprietario, poiché causata da “vizi costruttivi” della

stessa conclamati, in punto di fatto, nella sentenza penale della

Corte d'Appello di Lecce, la n. 1307 del 16.09.2010..." (pag. 25

dell'atto d'appello).

Ebbene, questo primo assunto difensivo è privo di pregio.

Invero, proprio la sentenza n. 1307/2010 della Corte d'appello di Lecce, richiamata dalla difesa del Fallimento Nubile a supporto della propria tesi difensiva, a pag. 18, precisa quanto segue: << *l'assunzione del controllo delle due discariche da parte dell'autorità giudiziaria col sequestro preventivo disposto il 15 luglio 2003 ha interrotto il nesso di causalità tra qualunque condotta precedente e l'eventuale continuazione del passaggio del percolato* (enfasi aggiunta).... *in altri termini, se davvero chi ha progettato, chi ha realizzato o chi ha gestito la discarica ha creato, per imprudenza, imperizia o negligenza, una situazione tale che il percolato formatosi prima del 15.7.2003 ha continuato anche dopo a penetrare nella falda sottostante, l'autorità giudiziaria, col sequestro preventivo, ha assunto l'esclusiva responsabilità di far cessare questa generazione, tanto che negli atti del processo vi è traccia di interventi a tal fine, e l'eventuale insuccesso di questi ultimi non è più addebitabile agli imputati*>>.

Gli imputati sono proprio i soggetti richiamati nell'atto d'appello, e cioè il progettista, il direttore tecnico, il responsabile del procedimento, i due componenti della commissione collaudo ecc.

Gli stessi giudici pertanto escludono ogni rapporto causale tra l'inquinamento della falda sottostante la discarica Autigno, successivo al sequestro giudiziario del 2003, e i vizi costruttivi della discarica.

Non solo. L'irrilevanza dei vizi costruttivi deve escludersi anche in

ragione della relazione tecnica (del Servizio igiene urbana del Settore ambiente del comune di Brindisi), approvata, unitamente al progetto esecutivo per la gestione della discarica Autigno, con la delibera di Giunta comunale n. 475/2009. Da tale relazione, infatti, emerge che l'impianto aveva già ottenuto con il decreto n. 86/2005 del Commissario delegato per l'emergenza in Puglia, il provvedimento di autorizzazione ai sensi del d.lgs. n. 36/2003; ed emerge altresì che il piano di adeguamento presentato nel 2003 e approvato *“ha riguardato la verifica dei criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica e della rispondenza ai piani di gestione operativa, di ripristini ambientale, di gestione post operativa, di sorveglianza e controllo”*.

Così come hanno valore dirimente l'AIA n.374/2008 e l'AIA n. 70/2012 con le quali, si ribadisce, la regione Puglia ha ritenuto idonea la discarica sita in contrada Autigno per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi. Sul punto si richiamano tutte le considerazioni innanzi svolte (si veda par. VII.1).

Dunque, se è indubbio che vi siano stati vizi costruttivi e che tali vizi hanno determinato l'inquinamento della falda acquifera sottostante la discarica a causa del passaggio del percolato, tuttavia è altrettanto certo che sono stati effettuati interventi per eliminare le conseguenze di tali vizi, sicché per il periodo successivo al 2003, il danno da inquinamento non è più ricollegabile alla condotta imprudente e/o negligente e/o imperita posta in essere prima di tale data.

VIII.2 Violazione dell'art. 101, comma 2 c.p.c. e dell'art. 7 comma 2 c.g.c.

Sotto diverso profilo, l'appellante ha censurato la sentenza per aver richiamato le osservazioni contenute nella sentenza penale n. 1595/2019, e per aver posto, *a sorpresa*, e quindi in violazione dell'art. 101 comma 2 c.p.c. e 7, comma, c.g.c., la statuizione penale testé richiamata a fondamento della propria decisione.

Anche la prospettazione difensiva in esame è priva di pregio.

Come declinato unanimamente dalla giurisprudenza, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 13, della l. 18 giugno 2009 n. 69, che ha aggiunto l'ultimo comma dell'art.101 c.p.c., *“l'omessa indicazione alle parti, ad opera del giudice di una questione di fatto, ovvero mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fonda la decisione, comporta la nullità della sentenza (cosiddetta “ della terza via” o “a sorpresa”) per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell'esercizio del contraddittorio e delle connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione decisiva ai fini della deliberazione, allorché quella di esse che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (cfr. Cass., Sez. un. n. 20935 del 2009, nonché Cass. nn. 10062 del 2010, 9591 e 17495 del 2011, 11928 del 2012, 25054 del 2013, n. 27852/2023). Detto principio, direttamente ricavabile dagli artt. 24 e 111 Cost., ha poi assunto portata generale (anche "topograficamente") con l'art. 101 c.p.c., comma 2 aggiunto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45” (Cass. n. 11453/2014).*

Ebbene, tornando alla fattispecie, la decisione gravata non si fonda su una questione nuova sollevata d'ufficio. Il giudice di prime cure, infatti, ha semplicemente assunto la propria decisione valutando gli accertamenti che sul medesimo fatto aveva svolto il giudice penale, con la sentenza n. 1595/2019 del Tribunale penale di Brindisi e n. 1067/2022 della Corte d'appello di Lecce, documenti depositati tempestivamente agli atti dal convenuto Caramuscio per sostenere la propria estraneità alla vicenda. Tali pronunce, in quanto versate nel fascicolo processuale, sono state sottoposte al vaglio critico del contraddittorio delle parti e hanno formato il materiale probatorio su cui correttamente il giudice ha maturato il suo libero convincimento.

Il Fallimento Nubile s.r.l. in liquidazione dunque, al contrario di quanto eccepito, ha avuto la possibilità di contrastare anche mediante la produzione di memorie difensive, le motivazioni di tale sentenza.

Non solo: in ogni caso i destinatari di tali decisioni sono proprio lo Screti e la Nubile i quali, come argutamente puntualizzato dalla Procura generale, hanno deciso evidentemente *“per ragioni di strategia difensiva, di non menzionare questa vicenda processuale, in quanto decisamente sfavorevole alle loro decisioni”* (pag. 12 delle conclusioni).

Ciò considerato, non vi è alcuna violazione del contraddittorio né quella in esame presenta le caratteristiche di una sentenza “a sorpresa” censurata dall'art. 101 c.p.c.

Infine, si chiarisce che il giudice di prime cure, in adesione al principio di *“circolarità della prove”*, in ragione dell'economia dei mezzi

processuali e della ragionevole durata dei processi oltreché in assenza di una *“norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova”* (cfr. Cass. n. 17392/2015, n. 13229/2015, n. 12577/2015; Corte conti, Sez. II app. n. 75/2020, n. 56/2022, n. 278/2023, n. 240/2024, n. 264/2024, n. 153/2025) ha correttamente valutato le emergenze documentali che sono scaturite da altri giudizi senza, dunque, che sia stato leso il diritto di difesa delle parti. Sebbene raccolte fuori dal processo, infatti, le c.d. *“prove atipiche”* non violano il principio del contraddittorio che si instaura proprio con la loro produzione in giudizio, così assicurando la discussione sulla loro efficacia dimostrativa del fatto da provare.

Ciò posto, nessuna censura può essere riscontrata nella statuizione gravata sotto il profilo della violazione del contraddittorio.

VIII.3 La Nubile aveva avuto in gestione solo il lotto IV e in relazione a quelli in post-gestione non era tenuta certamente a svolgere attività di rimozione delle cause dell'inquinamento.

Con una diversa prospettazione difensiva, l'appellante Fallimento Nubile ha opposto l'insussistenza del nesso causale tra la propria condotta e la contaminazione acquifera cui sarebbe stato posto rimedio con gli interventi oggetto della pretesa erariale, rilevando che la Società ha ricevuto in gestione soltanto il lotto IV b, e che, rispetto ai lotti in post-gestione la stessa non era tenuta a svolgere alcuna attività di rimozione delle cause di inquinamento già esistente.

Anche tale argomentazione non è fondata in quanto contrasta con il copioso compendio probatorio agli atti.

In primo luogo, si rileva che dal tenore letterale del contratto di affidamento del servizio pubblico (n. 11685/2012) non emerge in alcun modo che alla Nubile s.r.l. fosse stata affidata esclusivamente la gestione del IV lotto; sicché, anche solo applicando il metodo letterale al processo interpretativo, è da escludersi che la comune intenzione delle parti sia stata quella invocata dall'appellante.

Nel contratto di affidamento, infatti, si fa sempre riferimento alla discarica come impianto unitario: nell'epigrafe indicante l'oggetto del contratto, così come nell'art. 1, si parla di *“allestimento e gestione della discarica di servizio/soccorso esistente in contrada Autigno”*; o di affidamento del *“pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico RSU ...e di gestione della discarica di servizio/soccorso”*;(o ancora, *“la discarica di servizio/soccorso risulta(no) già realizzata(i) nel comune di Brindisi ... in località Autigno”* .

Non solo. Il contratto, all'art 2, statuisce che *“l'appalto viene affidato sotto l'osservanza piena e inscindibile delle norme, condizioni e patti dettati e risultanti dal Disciplinare di gara/Capitolato speciale d'appalto, allegato al presente contratto come parte integrante e sostanziale sub lettera b) “*. Ma anche il capitolato, a sua volta, oltre a fare sempre riferimento alla gestione della discarica nel suo complesso, all'allegato A, approvato con la delibera di giunta comunale n. 217/2011, prevede, *“anche al fine di dare attuazione alle prescrizioni AIA relative all'impianto di discarica sita in contrada Autigno”* atti progettuali di gara, tra i quali un progetto di intervento stralcio sui lotti I, II, e IV, comprensivo di lavori di connessione II e IV lotto settore B. Ancora,

prevede un piano di monitoraggio e controllo della discarica (e non solo nel IV lotto).

Sempre nel contratto di affidamento, all'art. 15, le parti hanno stabilito che la Società si obbliga ad attuare in ogni sua parte i Piani di Sicurezza e Coordinamento, relativi rispettivamente a *“completamento e gestione della discarica di servizio/soccorso esistente in c.da Autigno”*.

Peraltro, l'affidamento della gestione della discarica non poteva essere limitato al solo lotto IV b ove si consideri che l'AIA 2008, richiamata dagli atti di gara, al punto 5.2 prevedeva prescrizioni non solo per la gestione dei lotti operativi, ma anche per la gestione di chiusura e post-chiusura; inoltre, prescriveva al gestore di adottare ogni utile accorgimento per evitare la miscelazione tra le acque - di prima pioggia, quelle di dilavamento successive a quelle di prima pioggia incidenti sulle superfici asfaltate a servizio dell'impianto - e il percolato della discarica; e statuiva che il gestore era tenuto a condurre l'impianto in modo tale da garantire il minore impatto possibile sull'ambiente.

Tali obblighi, tutti riferiti all'impianto nella sua interezza, erano stati trasferiti dall'AIA n. 70/2012 al nuovo gestore. Ancora, detta ultima autorizzazione faceva esplicito riferimento al *“Progetto esecutivo delle opere di adeguamento dei lotti 1 e 2”*: nella parte dispositiva, infatti è scritto *“tutto ciò premesso **determina** (enfasi aggiunta) ... di prendere atto delle modifiche illustrate nel “Progetto esecutivo delle opere di adeguamento dei lotti 1 e 2, autorizzate dalle Ordinanze del Presidente*

della Provincia di Brindisi n. 164 del 28 dicembre 2010 e n. 78 del 22 giugno 2011".

Oltre al dato letterale, anche i princìpi generali contenuti nel d.lgs. n. 36/2003 (attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche) non possono in alcun modo avvalorare l'interpretazione contrattuale offerta dall'appellante.

Ai sensi dell'art. 13, infatti, il gestore deve occuparsi della discarica sino a quando non propone all'autorità competente la fine del periodo di gestione post-operativa e quindi il ripristino ambientale. Tanto è che il legislatore, all'allegato 2 del medesimo d.lgs. n. 36/2003, prevede puntualmente tutta una serie di prescrizioni cui il gestore si deve attenere in questa fase e sino al ripristino ambientale del sito, prescrizioni riprese nell'allegato A alla d.d. AIA n. 374/2008, e segnatamente alla pag. 12, cui si rinvia; tali prescrizioni, dunque, per i motivi innanzi rilevati, integrano il contenuto negoziale.

E' acclarato, dunque, ad avviso di questo Collegio, che in mancanza di specificazioni sul punto, il contratto di affidamento ha riguardato la discarica nella sua interezza.

Inoltre, che la volontà dei contraenti fosse quella di affidare (e ricevere in affidamento) la gestione dell'intera discarica, oltreché dall'interpretazione letterale del contratto e dal quadro normativo di riferimento, emerge in maniera inequivoca anche dal comportamento dei contraenti successivo alla stipula del negozio giuridico. Valutazione questa che il legislatore, all'art. 1362 c.c., individua come principale canone ermeneutico nel processo interpretativo della volontà

contrattuale.

A tal fine si consideri, in primo luogo, la nota del 30.3.2015 prot. n. 36/15/AMB/DF (allegato n. 13BB comparsa di costituzione e risposta in primo grado di Screti) inviata dalla Nubile al comune di Brindisi. Da tale comunicazione emerge in maniera indubbia che sin dall'inizio della gestione (2012) la Nubile si era occupata di emungere il percolato anche dai lotti in post-gestione.

Così come nell'incontro del 28.10.2014 (si veda il relativo verbale, allegato 10BB alla comparsa di Screti), la Nubile s.r.l. ha dichiarato che *“a seguito di una ricognizione effettuata di tutta la documentazione storica, a suo parere i lotti 1 e 2 sono anche autorizzati all'esercizio, riservandosi l'invio di una nota tecnica per precisare quanto evidenziato alla luce degli atti emessi dai competenti organi”*. Nella stessa sede la Società ha altresì puntualizzato che per metà novembre sarebbero terminati e collaudati i lavori ai lotti 1 e 2 (si ritiene che per mero errore materiale sia stato fatto riferimento ai lotti 1 e 2 volendosi piuttosto la Nubile riferire ai lotti 3 e 4 come si evince dalla successiva nota).

Ancora, la volontà negoziale emerge dalla nota n. 3054, relativa al verbale di collaudo delle *“opere di completamento dei lotti III e IV”* e di altre opere necessarie al completamento funzionale della discarica, inviata, dall'Ufficio tecnico, alla Nubile. Si tratta di opere eseguite dalla stessa *“Società affidataria della gestione”*, dietro sua progettazione esecutiva presentata il 23.10.2013; tra queste opere vi è anche il rifacimento dei pozzi del percolato nn. 4A e 1 e della rete di

trasporto del percolato dei medesimi pozzi; sempre in quella sede si dava atto che i lavori di adeguamento dei lotti I e II erano stati già eseguiti e collaudati il 13.8.2012.

Ciò considerato, non è revocabile la correttezza dell'interpretazione offerta dal giudice di prime cure al contratto n. 11685/2012, non riscontrandosi alcun atto dal quale anche solo poter ipotizzare che l'affidamento della gestione fosse limitata al solo lotto IV B come prospettato dal fallimento della Nubile.

Infine, e a prescindere dalle suesposte e assorbenti considerazioni, deve altresì condividersi quanto affermato dal giudice penale nella sentenza n. 1595/2019, ove, seppure con riferimento alla licenza commerciale, a pag. 14 afferma “ *il relativo trasferimento opera alle condizioni che risultano dalla regolamentazione amministrativa e dal titolo stesso sicché nessun trasferimento di titolarità o subentro può determinare una novazione della disciplina amministrativa della licenza, che resta regolata dal provvedimento amministrativo , con la conseguenza che la relativa voltura comporta la piena continuità della situazione giuridica trasferita nei confronti della P.A..* ”.

Tali condivisi principi sono pienamente applicabili alla fattispecie in esame. A fronte della voltura dell'AIA n.374/2008 alla Nubile s.r.l. a mezzo di nuova e integrativa AIA (n. 70/2012), la Società affidataria è subentrata al comune di Brindisi in tutti i suoi obblighi, compresi quelli previsti normativamente, oltrech  dalla regolamentazione amministrativa; il tutto a prescindere dalla statuizione contrattuale di trasferimento della gestione.

VIII.4 Presso la discarica di Autigno, nel periodo successivo all'aggiudicazione della gestione in favore della Nubile ha operato anche altro soggetto (L'ATI Elettrogas /Geoambiente).

Con una diversa prospettazione difensiva, l'appellante incidentale ha censurato la sentenza ancora sotto il profilo del nesso eziologico, rilevando che presso la discarica di Autigno avrebbe operato anche altro soggetto, l'ATI Elettrogas- Geoambiente sin dal 22.3.2006.

L'appellante, a sostegno della censura, in primo luogo, ha prodotto copia del contratto stipulato tra il comune di Brindisi e la Elettrogas/Geoambiente e copia della delibera della giunta comunale n. 321 del 9.7.2008. Secondo la prospettazione difensiva, da tali atti si evincerebbe oltre al rapporto tra il Comune e l' Elettrogas, anche che i lotti I, II e III erano esauriti e non potevano essere dati in gestione alla Nubile.

Ebbene, detta circostanza, e cioè che i lotti I, II, e III non fossero operativi, non è mai stata revocata in dubbio; e tuttavia non elide la responsabilità della Nubile s.r.l. per i motivi innanzi evidenziati (*ut supra* par. VIII.3).

Né hanno rilievo dirimente gli ulteriori atti prodotti dalla Nubile s.r.l. al fine di riconoscere un coinvolgimento dell'ATI Elettrogas nella causazione del danno erariale per cui è causa (allegati n.17 e n. 18 alla memoria di costituzione in primo grado).

In primo luogo, il verbale di sopralluogo del 20.3.2014 (allegato n.17).

Se è vero che in quella sede il comune di Brindisi invitava la Elettrogas a porre in essere la impermeabilizzazione provvisoria sui lotti III e IV A,

è altrettanto indubbio che nel medesimo incontro sempre il comune di Brindisi dava disposizione alla Nubile di completare e sistemare gli argini degli stessi lotti III e IV A.

Dunque, come puntualmente rilevato dal giudice di prime cure, tale nota non fa che confermare l'infondatezza della prospettazione difensiva evidenziando che anche sui lotti ove la Elettrogas gestiva la captazione e l'aspirazione del biogas, la Nubile s.r.l. era tenuta a garantire la gestione post-Operativa della discarica e quindi a porre in essere *tutte le iniziative necessarie a contrastare la contaminazione delle matrici ambientali, attraverso interventi di messa in sicurezza d'emergenza finalizzati a ridurre il potenziale pericolo per l'ambiente e la salute pubblica*".

Anche la nota dell'11.11.2024 (allegato 18) è priva di rilievo ai fini del coinvolgimento dell'ATI nella causazione del danno erariale. Con tale nota il Comune di Brindisi ha diffidato la Elettrogas a dare esecuzione all'ordinanza n. 65089 del 5.11.2014 emessa dalla provincia di Brindisi ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. n. 152/2006, ma solo per il ripristino "*del telo di copertura HDPE anche sul lotto 3 in tempi celeri*". Si tratta dunque solo di una prescrizione limitata alla gestione specifica della captazione del biogas, prescrizione che è stata evidentemente ottemperata ove si consideri che in occasione del sopralluogo dei NOE di Lecce nessuna contestazione sul punto è stata più formulata.

VIII.5 Illegittimità' della condanna alla rivalutazione.

Con l'ultimo profilo di censura, l'appellante incidentale ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha pronunciato la condanna

al pagamento della somma di euro 1.160.665,20, *“oltre rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di percezione delle somme e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma così rivalutata da quest’ultima data e sino al soddisfo”*.

Secondo la difesa, il presunto danno erariale, in quanto ricollegabile a un illecito contabile, deve essere trattato alla stregua di un debito di valuta e non di valore, sicché non è suscettibile di rivalutazione.

Pertanto, anche la decorrenza della rivalutazione indicata in sentenza, *“dalla data di percezione delle somme”*, secondo l’assunto difensivo, evidenzia l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale.

Anche tale ultima censura è priva di pregio.

Come reiteratamente chiarito da questa Corte (Sez. II app n. 151/2021; nn. 260, 236, 198, 24,15, e 14 del 2019; Sez. I app. n.91/2021), la domanda di pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno erariale integra un’obbligazione di valore, alla stregua di qualsiasi obbligazione per il risarcimento del danno (v. Cass. civ. Sez. III n.7948/2020 e, in termini, Id. n.24468/2020).

La rivalutazione monetaria, pertanto, deve essere riconosciuta in favore dell’ente danneggiato, costituendo non già il ristoro di un maggior danno, ma la quantificazione attuale del danno medesimo, essendo mirata alla piena reintegrazione del patrimonio dell’Ente nello stato in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l’illecito.

In linea con tale orientamento, dunque, il primo giudice ha correttamente riconosciuto la rivalutazione monetaria seppure per mero, evidente, errore materiale (*“percezione”* in luogo di

“pagamento”) ha precisato *“a decorrere dalla data di percezione delle somme”*. E' evidente, infatti, che, come puntualmente evidenziato dalla Procura contabile, la rivalutazione, nella fattispecie, deve essere applicata a decorrere dalla data dell'evento dannoso e sino alla pubblicazione della sentenza.

IX Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, l'appello proposto dal Fallimento Nubile s.r.l. non può essere accolto.

X. Conclusivamente, le molteplici censure relative al merito della sentenza gravata mosse dagli appellanti, risultano prive di pregio e quindi non vi sono ragioni per discostarsi dal capo della medesima che ha affermato la responsabilità degli odierni appellanti per il danno erariale subito dal comune di Brindisi in occasione della spesa sostenuta per l'intervento sostitutivo di bonifica del sito contaminato in contrada Autigno.

Tuttavia, in accoglimento del motivo di gravame formulato dallo Screti Luca, e per le considerazioni svolte innanzi al punto VII.3, la sentenza n. 113/2024 della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia deve essere riformata nella parte in cui il Collegio di prime cure ha affermato il vincolo della solidarietà tra i corresponsabili. Ritene questo giudice, infatti, che lo Screti e la Nubile, seppure abbiano concorso al medesimo evento dannoso, devono rispondere ciascuno per la parte che vi hanno preso non riscontrandosi agli atti elementi di prova in ordine all'illecito arricchimento, peraltro neanche richiesto dalla Procura.

Ciò precisato, onde evitare di incorrere nel vizio di ultrapetizione e

quindi di addebitare agli appellanti un importo superiore a quello per il quale sono stati citati in giudizio, si condanna Fallimento Nubile s.r.l. in liquidazione al pagamento di euro 812.465,64 e l'amministratore unico Luca Screti al pagamento di euro 231.133,04. L'accoglimento parziale dell'appello di Screti Luca lasciando inalterata l'affermazione della responsabilità erariale, non incide sulla soccombenza degli appellanti ai fini dell'addebito delle spese del presente grado di giudizio, ex art. 31, comma 1, c.g.c..

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, previa riunione, accoglie parzialmente l'appello del sig. Luca Screti e rigetta l'appello del Fallimento Nubile s.r.l. in liquidazione. Per l'effetto, condanna Fallimento Nubile s.r.l. in liquidazione al pagamento di euro 812.465,64 e il sig. Luca Screti al pagamento di euro 231.133,04. A ciascuna somma deve aggiungersi la rivalutazione monetaria a decorrere, ai soli fini di semplificare il calcolo in sede esecutiva, dalla data dell'ultimo mandato di pagamento emesso dal comune di Brindisi per le opere di bonifica (mandato n. 10667 del 14.9.2018- pag. 19 atto di citazione) e sino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali da quest'ultima data, fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio sono poste a carico degli appellanti e vanno liquidate nella misura di euro 336,00 (TRECENTOTRENTASEI/00).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'1 luglio 2025.

Il giudice estensore il Presidente

(dott.ssa Ida Contino) (dott.ssa Daniela Acanfora)

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 24 NOVEMBRE 2025

per il Dirigente

dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

LUCIA BIANCO